


avvocati.pz@tiscali.it

Da: "Volontaria Giurisdizione Potenza - GALLOTTA Marisa"
<volgiurisdizione.tribunale.potenza@giustiziacert.it>
Data: venerdì 22 febbraio 2019 09:56
A: "CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI POTENZA" <ord.potenza@cert.legalmail.it>
Allega: CCF_000045.pdf
Oggetto: RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA EC ART 170 TUSG

Si trasmette nota del Tribunale di Potenza con la quale, in riferimento all'oggetto, sono state date indicazioni univoche al fine di evitare difformità e per garantire il coordinamento tra le cancellerie. Si prega di dare notizia affinché i ricorsi di cui all'oggetto, vengano iscritti al Registro del contenzioso civile.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Responsabile della VG
Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Maria Gallotta





TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

ALLE CANCELLERIE CIVILI

OGGETTO: Ricorso in opposizione al decreto di liquidazione di spese di giustizia ex art. 170 TUSG.

Avendo rilevato prassi difformi e difficoltà nel coordinamento con le cancellerie del giudice che ha emesso il decreto di liquidazione avverso il quale viene proposto ricorso ex art. 170 TUSG, si ritiene opportuno fornire indicazioni univoche all'ufficio iscrizione a ruolo contenzioso e a tutte le cancellerie civili.

1. Il ricorso in opposizione al decreto di liquidazione viene iscritto nel Sicid contenzioso civile e segue la disciplina di cui all'art. 15 D.Lgs. 150/2011, cioè il rito civile sommario di cognizione ex art. 702 bise.p.c.

Le tipologie di decreti di liquidazione previsti dal TUSG sono varie: onorari dei difensori nell'ambito del Patrocinio a spese dello Stato civile e penale, onorari del difensore d'ufficio e del difensore di persona irreperibile, compenso ausiliario del giudice, etc.

Dell'avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso va data comunicazione, da parte della cancelleria che si occupa delle iscrizioni a ruolo, alla cancelleria del giudice che ha emesso il decreto di liquidazione opposto.

Analogamente, il provvedimento finale va comunicato, via PEC, alla cancelleria del giudice che ha emesso il decreto di liquidazione opposto, oltre che alla Procura (civile.procura.potenza@giustiziaceri.it) da parte della cancelleria del Giudice che ha deciso il ricorso in opposizione.

2. Al momento della definizione del procedimento sarà l'ausiliario o il difensore interessato alla definitività del decreto di liquidazione a richiedere la copia dell'ordinanza emessa ex art. 15, co. 6, del D.Lgs.150/2011 alla cancelleria civile del giudice civile al fine di depositarla nella cancelleria interessata per il prosieguo della procedura di liquidazione.

Si dispone l'efficacia immediata delle presenti disposizioni.

Potenza, 14/4/2018.

Il Presidente del Tribunale
Dr. Rosario Baglioni